



Venezia, 04-03-2014

nr. ordine 2374

Prot. nr. 63

All'Assessore Tiziana Agostini

e per conoscenza

Al Vice Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Ai Presidenti delle Municipalità
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che,

con Legge dello Stato Italiano del 27 maggio 1991, n. 176 viene ratificata la convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989.

Considerato che,

il comma 3 dell'art. 18 stabilisce che "Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari."

Considerato che,

gli art. 26 e 50 del Regolamento dei Servizi per L'infanzia del comune di Venezia prevedono i criteri per l'ammissione ai nidi e alle scuole d'infanzia. In tali criteri non solo non viene rispettato ciò che prescrive il comma 3 dell'art. 18 della L. 27 maggio 1991, 176, ma con il punto d) si attribuisce un maggiore punteggio (3 punti) ai figli di genitori disoccupati.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente chiede,

sono da considerare coerenti con ciò che stabilisce la legge nazionale gli articoli 26 e 50 del Regolamento dei Servizi dell'Infanzia del Comune di Venezia che non agevolano i figli dei genitori che lavorano;

Alessandro Vianello